

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### DECRETO 28 dicembre 2020

Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. (21A00897)

(GU n.38 del 15-2-2021)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 ottobre 2020, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», che, agli articoli da 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative e all'art. 29 disciplina la misura di incentivazione fiscale all'investimento in start-up innovative;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2015, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 marzo 2015, n. 70, recante la disciplina delle piccole e medie imprese innovative;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative;

Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» che disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, rubricato «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 8

Visto l'art. 38, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n. 128, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 2020, n. 180, che prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, in alternativa a quanto previsto dall'art. 29 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

Visto l'art. 38, comma 8, del citato decreto-legge n. 34/2020 che prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

Visto l'art. 38, comma 9, del decreto-legge n. 34/2020, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8;

#### Decreta:

#### Art. 1

#### Ambito di applicazione e definizioni

- 1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 38, commi 7 e 8, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020.
- 2. Il comma 7 dell'art. 38 del decreto-legge n. 34/2020 integra il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con l'art. 29-bis, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti di cui al presente art. 1 comma 7, lettera a), che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative, secondo le modalita' previste dall'art. 4 del presente decreto.
- 3. Il comma 8 dell'art. 38 del decreto-legge n. 34/2020 integra l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 con il comma 9-ter, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti di cui al presente art. 1, comma 7, lettera a), che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative, secondo le modalita' previste dall'art. 4 del presente decreto.
- 4. Le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- 5. La detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di cui al citato comma 7, dell'art. 38, del decreto-legge n. 34 del 2020, e' alternativa a quella prevista dal decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e non e' cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.

- 6. La detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche prevista di cui al citato comma 8, dell'art. 38, del decreto-legge n. 34 del 2020, spetta prioritariamente a quella prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Sulla parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, e' fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nei limiti del regolamento «de minimis».
  - 7. Ai fini del presente decreto:
- a) per «soggetto investitore» si intende il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir che effettua un investimento agevolato in una o piu' start-up innovative o PMI innovative;
- b) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) per «start-up innovativa» si intende la societa' indicata all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residente in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- d) per «PMI innovativa» si intende la societa' che rientra nella definizione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residente in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- e) per «organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative» si intende quell'organismo di investimento collettivo del risparmio istituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detiene azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta;
- f) per «impresa unica» si intende quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013. Art. 2

#### Impresa beneficiaria

1. Il soggetto investitore, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 4, effettua l'investimento agevolato, come definito all'art. 3 del presente decreto, in una o piu' imprese beneficiarie.

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 3 di 8

- 2. Per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si intende la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento.
- 3. L'investimento agevolato puo' essere effettuato dall'investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.

Art. 3

#### Investimento agevolato

- 1. L'investimento massimo in una o piu' start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo' accedere all'agevolazione fiscale di cui all'art. 4, comma 2, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000.
- 2. L'investimento massimo in una o piu' PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo' accedere all'agevolazione fiscale di cui all'art. 4, comma 3, primo periodo, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000. In caso di investimento superiore a tale importo, sulla parte di investimento che eccede tale limite, il soggetto investitore puo' accedere all'incentivo fiscale di cui all'art. 4, comma 3, secondo periodo.
- 3. L'investimento agevolato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 7.
- 4. L'agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 7, lettera e).
- 5. Ai fini dei commi 1 e 2 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
- 6. I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.
- 7. Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 7, lettera e) rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
- 8. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
- 9. Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attivita' di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione di dette stabili organizzazioni.

Art. 4

#### Agevolazione fiscale

- 1. L'agevolazione fiscale di cui al presente decreto e' concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis». Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del regolamento citato.
- 2. Il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000.
- 3. Il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente decreto fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000. In caso di investimento di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30 per cento di detta eccedenzanei limiti fissati dal comma 1 del presente articolo.
- 4. Per i soci di societa' in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, e' determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
- 5. Qualora la detrazione di cui ai commi 2 e 3 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza puo' essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.
- 6. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di cui al comma 1, si applica la definizione di «impresa unica» prevista dall'art. 2, comma 2 del regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
  - 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano:
- a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
- b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi ai sensi dell'art. 1, comma 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art. 5

Procedura di presentazione dell'istanza, registrazione e verifica dell'aiuto «de minimis»

- 1. Prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita istanza tramite la piattaforma informatica di cui al successivo comma 2 secondo il facsimile di schema allegato al presente decreto (allegato A).
- 2. La realizzazione della piattaforma informatica «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative» e' a cura del Ministero dello sviluppo economico, su cui ricade il relativo onere finanziario. L'istanza, completamente dematerializzata, puo' essere presentata solo on line.
- 3. L'istanza di cui al comma 1, resa nella forma didichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 5 di 8

dicembre 2000, n. 445, contiene:

- a) gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
- b) l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
- c) l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
- 4. La direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico verifica tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis» di cui al precedente art. 4, comma 1, notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore.
- 5. L'esito negativo di tale accertamento e' ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza e alla conseguente fruizione dell'incentivo.
- 6. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti «de minimis» gia' ottenuti nel periodo considerato dall'impresa interessata, la stessa e' tenuta a presentare una nuova istanza, con le medesime modalita' indicate al presente articolo, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del predetto massimale.
- 7. In deroga al comma 1, per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria puo' presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso, purche' nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.
- 8. A cura del Ministero dello sviluppo economico e' inviato periodicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo.
- 9. In caso di variazioni dell'investimento agevolato e della detrazione fruibile, l'impresa beneficiaria e' tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma di cui al comma 2, ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di «de minimis», pena la non fruibilita' dell'agevolazione di cui all'art. 4 per i soggetti investitori di cui all'art. 1, comma 7, lettera a).

Art. 6

#### Condizioni per fruire dell'agevolazione fiscale

- 1. L'agevolazione fiscale di cui all'art. 4 e' indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento nella impresa beneficiaria.
- 2. L'agevolazione di cui all'art. 4 spetta a condizione che gli investitori di cui all'art. 1, comma 7, lettera a), o gli organismi di cui all'art. 1, comma 7, lettera e) ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato B, da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l'importo dell'investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile.
- 3. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, lettera e), e l'entita' dell'investimento agevolato ai sensi dell'art. 3 e' certificato, previa richiesta del soggetto investitore, a cura degli

organismi di investimento collettivo del risparmio, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3.

4. Qualora l'esercizio delle start-up innovative, PMI innovative o degli organismi di investimento collettivo del risparmio non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.

Art. 7

#### Decadenza dalle agevolazioni fiscali

- 1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade per il soggetto investito rese, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art. 3, si verifica:
- a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in societa', salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
- b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;
- c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 1, comma 7, lettera a) e lettera e);
- d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;
- e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.
  - 2. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:
- a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonche' i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui e' stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;
- b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
- c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato.
- 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, anche a campione, l'eventuale

indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione di cui al presente decreto, la stessa provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge salvo quanto indicato al successivo comma, dandone comunicazione in via telematica alla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico.

- 4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell'incentivo, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e' effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Art. 8

#### Oneri informativi

1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato C e' riportato l'elenco degli oneri informativi delle imprese e dei cittadini derivanti dal presente decreto.

Art. 9

#### Efficacia

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
- 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 65



#### ALLEGATO A

#### **MODULO DI ISTANZA**

# Incentivi fiscali in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative

(Ai sensi dell'art. 5, comma 1)

Il/La sottoscritto/a	
nato/a a	
il/, di cittadinanza	
residente a	()
in viacodice fiscale	nn.
codice fiscale	in qualità di legale rappresentante
della società	
forma giuridica	
con sede a	
in via	n
codice fiscale impresa	n. REA
codice attività prevalente (classificazione ATEC indirizzo PEC_	
DICHL	ARA
ai sensi degli articoli 46 e	e 47 del DPR 445/2000
che la su indicata società:	
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17 dicembre 2012, n. 221 ed è regolarm del Registro Imprese di cui all'art. (iscritta dal n. di iscrizione	o innovativa di cui all'art. 25, comma 2, del 19 convertito con modificazioni dalla L. 17 ente iscritta nella apposita sezione speciale 25 comma 8 del medesimo decreto-legge
[ovvero]	
	ovativa di cui all'art. 4 comma 1 del decreto- o con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015,

> c	he	il			sig	g./la			sig.ra
					-			nato	/a
							_		,
	/ /	, di cittadinar	ıza						
r	esidente a		_				(		
			in	data		<i>,</i>	intende	effettu	are ui
ir	nvestimento	scale nella	su	in	dicata	soc	ietà	per	eur
_						_ (i	importo	in	letter
							)	, per un	importe
a									
		ere							
	_								
Ţ	☐ direttamente	e, ai sensi dell'a	rt. 2,	comma	1;				
[	☐ indirettame	nte, ai sensi d	ell'ar	. 2, co	mma 3, p	oer il	tramite o	dell'orgar	nismo d
	investiment	o collettivo de	l risp	oarmio	che inves	te pre	valentem	ente in	start-uj
		PMI innovative	e deno	ominato					
	innovative o								
	innovative o								
		società di gesti	one d	el rispar					
	gestito dalla				mio				
	gestito dalla				mio				
	gestito dalla con sede a_ in via				rmio		(_ n.		
	gestito dalla con sede a_ in via				rmio		(_ n.		
e cl	con sede a_ in via _ e codice fisc	ale			mio		(n.		
	gestito dalla  con sede a_ in via e codice fisc		ment	o agevo	mio	ende u	(n.	dell'agev	olazion

- ➢ di essere a conoscenza del fatto che l'importo della detrazione fiscale di cui al punto precedente concorre ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo di euro 200.000 (duecentomila/00) concessi a titolo «de minimis» alla su indicata società, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, e che tale importo potrà essere rideterminato in esito al controllo che verrà effettuato tramite il Registro Nazionale degli Aiuti;
- ➤ di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, ciascun soggetto investitore, nel periodo di imposta in cui avviene l'investimento, può fruire dell'agevolazione fiscale unicamente entro le soglie previste dallo stesso art. 4;
- > che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, la su indicata società

non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l'appartenenza ad
una medesima "impresa unica"
[ovvero]
presenta relazioni con i soggetti indicati nel prospetto che segue tali da
configurare l'appartenenza a una medesima "impresa unica" ai sensi di quanto
riportato all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

Denominazione	Natura giuridica	Codice fiscale	Partita IVA

che l'esercizio	finanziario	(anno	fiscale)	della	su	indicata	società	inizia	il	/_	_ e
termina il/_	•										

Inoltre il/la sottoscritto/a

#### **DICHIARA**

- che non sussistono nei propri confronti e a carico dell'impresa provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 D.lgs. 159/2011 e ss.ii.mm.;
- che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.;
- che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali:
- che l'impresa si trova in posizione regolare con Erario ed Enti Previdenziali;
- che l'impresa non è in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18 del Reg. CE 651/2014 e ss.ii.mm.;
- che l'impresa non ha in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- che l'impresa non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

#### **DICHIARA INOLTRE**

- di aver letto integralmente il D.M.;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

#### **CHIEDE**

• di accedere alla procedura per la registrazione e verifica dell'aiuto "de minimis";

#### **E SI IMPEGNA**

• a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa i dati inseriti relativamente all'investimento agevolato e alla detrazione fruibile, anche ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di "de minimis", ai sensi dell'art 5, comma 9, nonché a fornire ogni altra informazione o documentazione ritenuta utile dall'Amministrazione ai fini dei controlli amministrativi.

	, lì/	
(Luogo e data)		
		(Firma del legale rappresentante)



#### ALLEGATO B

## DICHIARAZIONE SUGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI A TITOLO «DE MINIMIS»

(Ai sensi dell'art. 6, comma 2)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a	(	
il/, di cittadinanza _		
residente a	(	)
in via	n	
	in qualità di legale rappı	resentante
della società		
con sede a	(	)
in via	nn	
codice fiscale impresa	n. REA	
<u>-</u>	ione ATECO 2007)	
indirizzo PEC		
	DICHIADA	
	DICHIARA	
ai sensi dell'a	rticolo 47 del DPR 445/2000	
che il sig./la sig.ra		
nato/a a	(	) il
/, di cittadinanza		
residente a	_(	) in
via	n.	
	indirizzo PEC	
	u indicata società per euro	
(importo in lettere		),
in data/, per un impo	orto agevolabile ai sensi dell'art. 3	
☐ direttamente, ai sensi dell'art.	2. comma 1:	
	-, <del>-</del> ,	

	☐ indirettamente, ai sensi dell'art. 2, comma 3, per il tramite dell'organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative denominato
	gestito dalla società di gestione del risparmio
	con sede a()
	in via n n n
•	che la su indicata società:  □ è in possesso dei requisiti di start-up innovativa di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ed è regolarmente iscritta nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 del medesimo decreto-legge; [ovvero]
	è in possesso dei requisiti di PMI innovativa di cui all'art. 4 comma 1 del decreto- legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 ed è regolarmente iscritta nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge;
•	che in data/ ha presentato istanza sulla piattaforma dedicata e che in data/ ha ottenuto il Codice Concessione RNA – COR;
•	che inseguito alla predetta registrazione, per l'investimento agevolato di euro (importo in lettere ) la detrazione fiscale spettante al sig./ alla
	sig.ra è pari a euro (importo in lettere
•	che si è a conoscenza del fatto che l'importo della detrazione fiscale di cui al punto precedente ha concorso ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo di euro 200.000 (duecentomila/00) di aiuti concessi a titolo «de minimis» alla su indicata società, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
•	<ul> <li>che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE)</li> <li>n. 1407/2013, la su indicata società</li> <li>□ non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l'appartenenza ad una medesima "impresa unica"</li> <li>[ovvero]</li> <li>□ presenta relazioni con le imprese indicate nel prospetto nell'allegato "Dichiarazione de minimis" tali da configurare l'appartenenza ad una medesima "impresa unica".</li> </ul>

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre:

- di aver letto integralmente il D.M.;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

#### E SI IMPEGNA

•	dell'art 5, comr	na 9.	eventuali	variazioni	dei dati	comunicati	ai sensi
		, lì	//_				
	(Luogo e data)						
	(Firma dell'investi	itore)					
					(Firma del	legale rappres	entante)



#### ALLEGATO C

Elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ONERI INTRODOTTI (\*)

# 1. Modulo di istanza (art. 5, commi 1, 6 e 9) Comunicazione o dichiarazione □ Domanda Documentazione da conservare □ □ □ □

#### Modalità di richiesta del beneficio

Prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita istanza tramite la piattaforma informatica "Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative", secondo lo schema previsto dall'Allegato A del decreto. Nello specifico, l'Allegato A richiede:

- gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
- l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
- l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
- eventuali relazioni con altre imprese che possono configurare la nozione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito a provvedimenti giudiziali interdittivi, rinvii a giudizio, condanne, procedure liquidatorie in corso, regolare posizione in materia fiscale, impresa in difficoltà, procedimenti amministrativi, aiuti illegali.

In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti «de minimis» già ottenuti nel periodo considerato dall'impresa interessata, la stessa è tenuta a presentare una nuova istanza, con le medesime modalità indicate all'articolo 5, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del predetto massimale.

In caso di variazioni dell'investimento agevolato e della detrazione fruibile, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma di cui al comma 2 dell'articolo 5, ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di «de minimis».

2. Dichiarazione dei redditi (art. 6, comma 1)								
Comunicazione o dichiarazione	I Homanda I Altro I							
$\boxtimes$								

#### Modalità di fruizione del beneficio

La detrazione di cui al presente decreto è indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale, come previsto dall'art. 3 comma 6, e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi non oltre il terzo.

3. Dichiarazione sugli investimenti effettuati a titolo «de minimis» (art. 6,										
	comma 2)									
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro										
		$\boxtimes$								

#### Documentazione da conservare

L'agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato B, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento. La dichiarazione contiene:

- l'importo dell'investimento
- il codice COR rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti
- l'importo della detrazione fruibile

21A00897



<sup>\*</sup> Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.